



COMUNE DI BERTINORO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI IN AMBITO
SOCIALE E SCOLASTICO**

Art. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

Sui principi informatori dell'intervento assistenziale, occorre fare riferimento a quanto indicato dalla Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei Servizi Sociali” e dalla Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ovvero:

- Ⓢ uguaglianza, a parità di bisogno, dell'intervento di assistenza sociale;
- Ⓢ rispetto della persona e della sua dignità;
- Ⓢ adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, limitando il più possibile il ricorso agli inserimenti in strutture residenziali;
- Ⓢ concezione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e categorizzazione;
- Ⓢ rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- Ⓢ qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- Ⓢ fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali di residenza dell'utente.

In coerenza e continuità con i suddetti principi con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale si prefigge in particolare l'obiettivo di contrastare le condizioni di disagio evitando lo sterile approccio del “mero assistenzialismo”, ma promuovendo **lo sviluppo delle capacità individuali e della comunità** come presupposto per l'autonomia degli individui e delle famiglie e la loro **progressiva conquista dell'indipendenza dai servizi sociali comunali**.

Per quanto riguarda l'intervento assistenziale e contributivo in ambito scolastico, si fa esplicito riferimento alla normativa regionale vigente, con finalità volte a facilitare l'accesso e la frequenza nonché la qualificazione del sistema scolastico.

Art. 2

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANCHE IN AMBITO SCOLASTICO, DI COMPETENZA COMUNALE

- a) assistenza economica ordinaria e straordinaria;
- b) assistenza domiciliare;
- c) integrazione retta per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali;
- d) inserimenti socio-lavorativi – tirocini formativi;
- e) inserimenti di cittadini pensionati in attività socialmente utili;
- f) attività di volontariato di soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito;
- g) vacanze anziani;
- h) orti per anziani;
- i) contributi ad associazioni del territorio che operano in ambito sociale;
- j) interventi per il diritto allo studio;
- k) contributi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;

Art. 3

ORGANO COMPETENTE

Sono di competenza della **Giunta Comunale**:

- l'erogazione degli interventi di cui al punto i), ovvero:
 - contributi ad associazioni del territorio che operano in ambito sociale
- la determinazione nell'ambito del PEG, sulla base del Bilancio di Previsione adottato dal Consiglio Comunale, dell'ammontare delle risorse disponibili per gli interventi di cui all'art. 2 e degli obiettivi generali da raggiungere anche mediante la predisposizione di appositi indicatori. A tal fine dovrà essere assicurato, preliminarmente all'approvazione del bilancio, un opportuno confronto con il Tavolo Sociale Comunale.

Vengono disposti con proprio **atto** dal Capo Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche (d'ora in poi Capo Settore):

- l'erogazione degli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), j) e k) ovvero
 - assistenza economica ordinaria e straordinaria;
 - assistenza domiciliare;
 - integrazione retta per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali;
 - inserimenti socio-lavorativi – tirocini formativi;
 - inserimenti di cittadini pensionati in attività socialmente utili;
 - attività di volontariato di soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito;
 - vacanze anziani;
 - orti per anziani;
 - interventi per il diritto allo studio;
 - contributi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;

Viene inoltre approvato con atto del Capo settore ogni altro intervento di natura non discrezionale.

- per ogni domanda debitamente documentata va inoltre accertata, da parte del Capo Settore, la congruità con le finalità del presente regolamento.

Art. 4

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Per l'accesso a tutte le prestazioni del presente regolamento, salvo quando non indicato diversamente, occorre disporre al momento della presentazione della domanda anche dell'attestazione in corso di validità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159.

Si rimanda allo stesso D.P.C.M. , alle successive note esplicative e a quanto previsto nell'atto d'indirizzo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/02/2015 per ogni approfondimento e specifica per la compilazione dell' ISEE.

Art. 5

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Requisiti oggettivi per la concessione degli interventi

Per accedere agli interventi assistenziali, si tiene conto della situazione economico-finanziaria del soggetto e del nucleo familiare e, qualora la situazione lo richieda, della consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti al mantenimento (art. 433 del Codice Civile).

Di norma è richiesto che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 Non essere proprietario di immobili diversi dalla casa di abitazione**
- 2 Non essere proprietario di automobili di cilindrata superiore ai 1600 cc (solo se immatricolate da meno di 10 anni dal momento di presentazione della domanda di contributo)**
- 3 Non essere proprietario di natanti e/o fuoribordo**
- 4 Non possedere un Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore al minimo vitale (MV) così calcolato:
120% del minimo pensionistico INPS del primo gennaio di ogni anno (definito d'ora in avanti: minimo INPS).**

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta, l'intervento di assistenza economica non verrà concesso.

Gli interventi di assistenza economica ordinaria e straordinaria sono concessi al medesimo richiedente di norma per un periodo massimo pari ad anni 3 consecutivi. Decorso tale termine ogni successiva richiesta verrà respinta, salvo presenza di situazioni di particolare gravità od urgenza appositamente documentate e certificate dall'assistente sociale di riferimento;

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento si può prescindere dal requisito economico di cui al punto 4. A questa variabile si associa la valutazione circa i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

Di norma, per poter accedere agli interventi economici del presente articolo, nelle famiglie in cui non sono presenti figli in età da nido, tutti i componenti adulti del nucleo che abbiano terminato il proprio percorso di studi, devono o essere regolarmente occupati o essere iscritti presso il Centro per l'impiego avendo sottoscritto la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).

Nella valutazione della situazione economica del nucleo richiedente si tiene conto anche degli altri benefici economici eventualmente percepiti previsti dalla normativa regionale o nazionale (Fondo Locazione, Assegno Maternità, Nucleo Numeroso, etc), nonché dei contributi economici ottenuti dalle associazioni di volontariato che operano in campo assistenziale sul territorio comunale. A tale fine l'assistente sociale di riferimento si confronterà, prima di formulare la proposta relativa alla misura dei sussidi economici di cui sotto, con le Associazioni del Tavolo Sociale per accertare la presenza di eventuali interventi già messi in atto dall'associazionismo ed, eventualmente attivare misure congiunte con il volontariato.

Tipologia di interventi

Sono previsti i seguenti interventi di sostegno economico:

- ⌚ **Sussidi straordinari:** erogati per sopperire a situazioni aventi il carattere dell'eccezionalità. Ciascun beneficiario non potrà ricevere nell'ambito del medesimo anno più di 3 sussidi straordinari i quali complessivamente non potranno superare di norma € 1.200,00. Per ciascuna situazione, l'assistente sociale di riferimento predisponde una relazione illustrante le ragioni del bisogno e le finalità dell'intervento proposto, nonché gli impegni dell'assistito per superare il momento di bisogno.
- ⌚ **Interventi d'emergenza:** erogati, su proposta dell'assistente sociale di riferimento, per particolari situazioni d'urgenza ed emergenza per un importo unitario non superiore di norma a 300,00 €, nell'ambito di un fondo economale definito dal Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport nell'atto di approvazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2.
- ⌚ **Buoni Spesa:** erogati in alternativa a contributi monetari per poter acquistare prodotti alimentari di prima necessità presso le attività commerciali che si renderanno disponibili a convenzionarsi col Comune

Procedura d'ammissione

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali ed indicando il tipo d'intervento richiesto.

Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'interessato/a rivolga nuova richiesta di intervento.

L'incaricato del procedimento potrà richiedere, ad integrazione della dichiarazione di cui sopra, la documentazione ritenuta necessaria (es. busta paga, documentazione bancaria, iscrizioni al centro per l'impiego o agenzie interinali, etc) per una corretta istruttoria della pratica.

L'assistente sociale di riferimento cerca di individuare, sulla base delle proprie specifiche competenze e conoscenze, suffragate per le situazioni più complesse anche da eventuali specifiche visite domiciliari, l'intervento più adatto ed opportuno alla situazione del caso e formula una proposta/progetto di intervento.

La definizione della proposta di sussidio economico è avanzata da una commissione composta dalle assistenti sociali comunali e dal Capo Settore dei Servizi Sociali, che la presiede. In caso di mancata unanimità la commissione decide a maggioranza.

Il Capo Settore con propria Determinazione dispone gli interventi, così come formulati dalla commissione di cui sopra di cui sopra, al fine di procedere alla materiale erogazione dei benefici e degli interventi concessi. Gli interventi economici riguardanti la copertura di spese di utenze o di locazione sono, di norma, erogate direttamente verso il soggetto creditore.

I successivi articoli 6, 7 ed 8 vengono riportati invariati rispetto al precedente regolamento in quanto sono in fase di revisione in ambito distrettuale ed a seguito di ulteriori approfondimenti sull'applicazione della nuova normativa ISEE.

Art. 6

ASSISTENZA DOMICILIARE (VA RIVISTO IN SEDE COMPRESORIALE)

Finalità e destinatari del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) mira a favorire la permanenza dell'anziano o comunque della persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita prevenendo, per quanto possibile, il ricorso all'istituzionalizzazione. Si presta attraverso l'erogazione di una serie integrata di prestazioni tese a garantire al beneficiario un'esistenza sicura ed autonoma all'interno del proprio domicilio.

Il servizio è rivolto a persone anziane in stato di bisogno che vivono soli oppure in famiglie non in grado di assicurare autonomamente l'assistenza necessaria. Il servizio è rivolto anche a cittadini non anziani in condizioni di non autosufficienza che versano in particolare stato di necessità.

Tipologia di prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si attiva sulla base di un progetto personalizzato formulato dall'assistente sociale responsabile del caso tenendo conto del bisogno del richiedente e della rete delle risorse famigliari e del volontariato presenti e/o attivabili.

Il SAD può prevedere i seguenti interventi:

- ❶ **Consegna pasti a domicilio:** consiste nella consegna di pasti confezionati a persone non in grado di provvedere autonomamente alla propria alimentazione. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- ❷ **Servizio di lavanderia:** consiste nel trasporto in lavanderia e successiva riconsegna di biancheria ed indumenti personali di persone non in grado di provvedere altrimenti. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- ❸ **Telesoccorso:** è un servizio teso a garantire per 24 ore al giorno la possibilità di fronteggiare situazioni d'emergenza tramite il collegamento telefonico con un operatore in grado di attivare interventi di soccorso. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- ❹ **Aiuto domiciliare:** consiste in prestazioni, erogate da personale specializzato, di sostegno domestico alle persone non più autosufficienti quali ad esempio, la cura e l'igiene della persona, la verifica dell'assunzione di medicinali, la preparazione dei pasti, prestazioni di lavanderia, il disbrigo di commissioni, l'aiuto al mantenimento di relazioni sociali, il riordino della casa. Non possono venire erogate per più di 2 ore giornaliere per un massimo di dodici ore settimanali. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.

Ammissione al servizio

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali ed indicando il tipo d'intervento richiesto.

Ogni domanda dovrà essere accompagnata da una relazione dell'assistente sociale responsabile del caso, dalla quale si evinca la congruità della richiesta in relazione agli effettivi bisogni e dove vengono illustrate le finalità del servizio che si propone di erogare. Gli interventi di aiuto domiciliare volti a persone anziane per almeno 6 ore settimanali saranno erogati soltanto se la persona richiedente risulta non autosufficiente dalla valutazione dell'UVG.

L'ammissione al servizio spetta al Capo del IV Settore che provvederà con propria Determinazione, tenuto conto della proposta dell'assistente sociale e sulla base di criteri quali il grado di non autosufficienza del richiedente, le risorse famigliari presenti, le condizioni economiche, l'età.

La partecipazione al costo del SAD

La partecipazione degli utenti al costo dei servizi risulta così determinata:

PRESTAZIONE	ISEE	% contribuzione utente
aiuto domiciliare	inferiore o uguale al 120% del minimo INPS	0%
	tra il 120% e il 300% del minimo INPS	tra il 10% e il 99% (vedi schema all. A1)
	superiore al 300% del minimo INPS	100%
pasti a domicilio lavanderia telesoccorso	inferiore o uguale al 120% del minimo INPS	0%
	tra il 120% e il 150% del minimo INPS	50%
	superiore al 150% del minimo INPS	100%

Per il servizio di consegna pasti a domicilio, lavanderia e telesoccorso la completa gratuità del servizio viene riconosciuta solamente ai soggetti con un'ISEE uguale o inferiore al 120% del minimo INPS che risultano non autosufficienti dalla valutazione dell'UVG o dell'UVM. Nel caso il richiedente risulta invece autosufficiente verrà riconosciuta al massimo una riduzione del 50% della tariffa prevista.

Art. 7 (VA RIVISTO IN SEDE COMPRESORIALE)

INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

I criteri di riferimento saranno la necessità, l'opportunità e la congruità dell'intervento.

L'importo complessivo delle rette sarà annualmente determinato con apposita deliberazione dell'ente gestore della struttura residenziale e/o semiresidenziali.

L'integrazione delle rette in seguito all'ammissione in strutture socio-assistenziali residenziali e/o semiresidenziali gestite dal Comune direttamente, in convenzione, o a conduzione di terzi avverrà come previsto dall'art. 8.

Resta inteso che il ricoverato provvederà a contribuire al pagamento della retta versando tutte le sue entrate, di qualsiasi natura esse siano e comprensive dei risparmi, ad esclusione di una quota per spese personali pari al 25% dell'ammontare del minimo INPS dell'anno in corso nel caso di ricovero in strutture residenziali, pari al 40% del minimo INPS se ospitati in centri diurni e conviventi presso familiari e pari al 70% sempre del minimo INPS se ospitati in centri diurni e residenti da soli o con il coniuge. In caso di ricovero temporaneo presso strutture residenziali (RSA, posti di sollievo, etc) verranno considerate tutte le entrate (proporzionate al periodo di permanenza in struttura) al netto dell'eventuale quota parte della spesa di locazione (proporzionata al periodo di permanenza in

struttura) e della quota di salvaguardia pari al 25% dell'ammontare del minimo INPS dell'anno in corso (proporzionata al periodo di permanenza in struttura). Concorrono al pagamento della retta anche i risparmi (es. depositi bancari e/o postali) dell'assistito. E' comunque garantita una quota di risparmio nelle disponibilità dell'assistito, per far fronte a spese urgenti ed indilazionabili, di 2.500,00 €.

Condizione per l'accesso a servizi non residenziali (centri diurni) con oneri a carico del Comune è data dal non possesso da parte dell'interessato di alcun bene immobile salvo la propria abitazione purché non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9.

Per l'accesso a servizi residenziali comportanti oneri comunali occorre che l'interessato non sia proprietario di alcun bene immobile eccetto l'abitazione in uso al coniuge o ad eventuali figli disabili da almeno 5 anni. La vendita di immobili effettuata a parenti e/o la donazione del patrimonio immobiliare effettuata nell'ultimo quinquennio è equiparata, al fine dell'integrazione della retta di ricovero, al possesso del patrimonio. In quest'ultimo caso (vendita e/o donazione di immobili nel quinquennio precedente) il valore della vendita/donazione andrà aggiunto alla somma dei redditi e dei risparmi disponibili del richiedente (salvo quanto previsto dal successivo art. 8).

Art. 8 (VA RIVISTO IN SEDE COMPRESORIALE)

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Valutazioni delle condizioni

La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi per esso, per l'attivazione di interventi di sostegno economico o di assunzione di spese per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali che determinano oneri a carico del Comune, costituisce atto di richiesta di partecipazione alla copertura del costo ad essi relativo da parte dei parenti tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile.

Il Comune, quando risulti competente per domicilio di soccorso, ai sensi dell'art. 6 della L.328/2000, eroga interventi di aiuto economico, previa verifica delle possibilità di concorso dei parenti che avviene valutando le seguenti condizioni:

1. In caso di inserimenti in servizi residenziali o semiresidenziali, la compartecipazione del richiedente o dei famigliari mira a coprire l'intero ammontare della retta del servizio.
2. Il Comune interviene assumendosi l'onere di un'eventuale quota parte residua solo quando il richiedente abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi (fatta salva una quota come precedentemente stabilito) e tutti i famigliari tenuti ad intervenire ai sensi del presente regolamento abbiano contribuito nella misura come più avanti determinata.
3. Sulla base di specifica relazione dell'assistente sociale che attesti la particolare gravità di situazioni non rientranti nella disciplina del presente articolo, la Giunta, sentita la Commissione Assistenza, delibera sulla concessione del beneficio e sull'entità dello stesso.
4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali di natura sociosanitaria rivolte a persone con handicap grave nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione si applicano le disposizioni previste dal DPCM di cui all'art.3, comma 4, 2 ter, del D. Lgs. 03.05.2000 n. 130;

Definizione della quota a carico dei parenti

Qualora la quota posta a carico del richiedente non sia sufficiente a coprire il costo del servizio il Comune stabilisce la quota residua di concorso a carico dei parenti secondo le seguenti modalità: nell'ordine sono tenuti all'obbligo di contribuzione:

- 1) il coniuge
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori o gli adottanti (da considerare solo per le richieste di integrazione della retta di soggetti non autosufficienti con meno di 65 anni);
- 4) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali (da considerare solo per le richieste di integrazione della retta di soggetti non autosufficienti con meno di 65 anni).

Il donatario è tenuto, con precedenza su di ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione presente nel suo patrimonio con riferimento agli ultimi 5 anni antecedenti alla data della domanda dell'interessato. Nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, che questi non possieda altri beni immobili, che il bene non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato ai prezzi di mercato.

Ogni nucleo familiare obbligato è tenuto a partecipare per la parte della spesa non coperta dal richiedente nella misura del 10% per un ISEE pari a 11.000 € e proporzionalmente fino al 100% con un ISEE di 29.000 €. Nel caso dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali la quota di compartecipazione va ridotta al 75% di quanto risultante dal calcolo di cui sopra (vedi schema allegato B1).

Concorrono alla definizione del reddito delle persone anziane e dei nuclei interessati anche le indennità di accompagnamento, assegni di cura, invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita, comprese quelle esenti da IRPEF, al netto di eventuali spese assistenziali e/o sanitarie documentate. Qualora l'anziano e/o il suo nucleo familiare o le persone tenute agli obblighi alimentari richiedano una prestazione sociale agevolata, ma non siano disponibili a presentare la documentazione relativa all'autocertificazione di cui al D.Lgs 109 del 31.03.1998, così come modificato dal D.Lgs 130 del 03.05.2000, il servizio potrà essere comunque reso fermo restando l'applicazione della tariffa massima.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto che possiede beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge. Tali atti, ai sensi della vigente legge normativa riguardano essenzialmente:

- ⌚ iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
- ⌚ l'esecuzione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) una volta esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- ⌚ l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per le rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai sensi del presente regolamento.

Art. 9

INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI – TIROCINI FORMATIVI

Il Comune promuove progetti di inserimento lavorativo mediante appositi tirocini formativi indirizzati a cittadini in condizioni di deficit psicofisici e/o comprovato disagio sociale individuati dagli operatori dei servizi sociali del Comune o dell'A.USL che all'uopo predispongono un apposito progetto e svolgono funzioni di tutor. In particolare, gli inserimenti riguardanti i soggetti non rientranti nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della L.R. 17/2005 così come modificata dalla L.R. 7/2013 potranno riguardare soggetti che presentano una condizione di fragilità così specificata (con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale 379/2014):

- deve qualificarsi come dinamica, in quanto può riguardare una situazione transitoria e non deve quindi cristallizzare la condizione delle persone in una categorizzazione permanente che si può configurare come stigmatizzante;
- è caratterizzata da multifattorialità, in quanto è correlabile a diverse variabili, di cui alcune di natura sociale, e altre di natura individuale;
- deve essere funzionale esclusivamente alla misurazione della distanza degli utenti dalla piena occupabilità;
- comprende la possibilità di essere ridotta e/o estinta mediante il ricorso a politiche attive di partecipazione al lavoro che favoriscano l'incontro tra persone e lavoro.

Gli inserimenti potranno svolgersi presso uffici comunali, nel caso il soggetto promotore non sia il medesimo Comune, o esternamente presso aziende o enti appositamente convenzionati.

Il rapporto fra Comune e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale di cui alla L.R. 2/2003, e/o di supporto all'inserimento lavorativo di cui alla L.R. 17/2005 e/o della promozione dell'autonomia, dell'integrazione sociale e dell'aiuto alla persona come da art. 5, 8 e 9 della L. 104/92. Detto rapporto non determina quindi vincoli per il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti. L'inserimento lavorativo mediante tirocinio formativo potrà essere promosso direttamente dal Comune o attraverso l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese o mediante il Comune di Forlì.

Il luogo di svolgimento, l'orario di servizio, la durata, il tutoraggio ed il compenso del tirocinio formativo sono stabiliti al momento dell'approvazione del progetto d'inserimento. I soggetti inseriti sono coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi a carico del Comune o delle Aziende od Enti presso cui si svolge l'inserimento, durante tutto il periodo della sua durata.

Art. 10

INSERIMENTI DI CITTADINI PENSIONATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Il Comune organizza l'inserimento di cittadini pensionati in attività socialmente utili o direttamente o convenzionandosi con associazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91. Gli interessati devono avere, di norma, un'età compresa fra i 55 e i 75 anni ed essere fisicamente idonei. Le attività d'impiego comprendono i servizi di guardiania in genere, l'apertura e la chiusura di spazi pubblici, la pulizia e la cura del verde pubblico, piccoli lavori di manutenzione sul patrimonio pubblico, l'assistenza al trasporto di studenti o di anziani, l'assistenza pre e post scuola agli alunni minori, le attività ricreative e di socializzazione rivolte ad anziani e minori, il supporto alle iniziative culturali e turistiche, il supporto all'archiviazione degli atti, altre attività simili e non dovranno essere sostitutivi di personale di ruolo.

Gli inserimenti sono disposti dal Capo Settore, previa la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico, nell'ambito di un fondo stabilito ad inizio anno dalla Giunta specificante altresì il compenso orario per le prestazioni svolte.

Ogni pensionato opererà nella supervisione del Responsabile di Settore competente, individuato nell'atto di approvazione dell'intervento e sarà coperto da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi a carico del Comune.

Art. 11

INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI SOGGETTI BENEFICIARI DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Il Comune favorisce l'inserimento dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito, di natura nazionale e/o locale, presso le associazioni di volontariato che si rendono disponibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 12 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014. I soggetti inseriti in tali progetti potranno beneficiare della copertura assicurativa INAIL nei limiti previsti dalla normativa sopra indicata.

Il Comune in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale è tenuto a verificare i dati identificativi del progetto individuato dalle organizzazioni di volontariato rilasciandogli apposita attestazione. Spetta inoltre al Comune verificare, presso l'INPS, la sussistenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito per quanto riguarda le misure erogate in ambito nazionale.

Le misure di sostegno al reddito d'ambito locale sono quelle disciplinate dall'art 5 del presente regolamento.

Art. 12

VACANZE ANZIANI

Il Comune supporta e favorisce l'organizzazione di soggiorni in località climatiche destinati a cittadini anziani nell'ambito del territorio provinciale, provvedendo in toto alle spese di trasporto e all'eventuale integrazione delle quote alberghiere per gli utenti in condizioni economiche svantaggiate.

La scelta dei luoghi di destinazione sarà effettuata dagli anziani interessati in un'apposita assemblea pubblica organizzata dal Comune e dal gestore del centro sociale. La domanda per la partecipazione ai turni di vacanze e alle gite giornaliere dovrà essere effettuata direttamente al gestore del centro sociale degli anziani il quale trasmetterà l'elenco dei richiedenti al Comune.

Nel caso un cittadino anziano ravvisi il bisogno di integrazione della quota alberghiera bisognerà fare apposita domanda secondo la procedura di cui al precedente art. 5.

Art. 13

ORTI PER ANZIANI

Le persone pensionate possono ricevere in comodato lotti di terreno destinati a coltivazione ortiva. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che dispongono a qualsiasi titolo di altro terreno coltivabile pubblico o privato intestato al richiedente o al coniuge o convivente more uxorio o familiare convivente, o svolgono attività di coltivazione continuativa su fondi appartenenti a familiari o a terzi, posti nel territorio comunale e/o nei Comuni limitrofi. La Giunta approva un regolamento specifico di disciplina delle modalità di conduzione dell'orto. L'assegnazione dell'orto viene

disposta con proprio atto dal Responsabile del Settore Scuola,Cultura, Servizi Sociali e Sport sulla base di un sistema a punti così definito:

Numero Componenti Nucleo Familiare	Punteggio
1	5
2	3
superiore a 2	1

Età	Punteggio
fino a 65	1
da 66 a 70	2
da 71 a 75	3
da 76 in su	5

ISEE dell'anziano richiedente (in caso di assenza di reddito si considera quello dell'eventuale coniuge o convivente more uxorio)	Punteggio
fino a 120% minimo INPS	5
> 120% fino a 150% minimo INPS	4
> 150% fino a 180% minimo INPS	3
> 180% fino a 200% minimo INPS	2
oltre al 200% minimo INPS	1
Nel caso non si presenti l'ISEE	0

A parità di punteggio, l'assegnazione dell'orto verrà concessa al richiedente più anziano

Art. 14

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE

Vengono erogati contributi ad associazioni od enti per progetti d'utilità sociale sulla base della seguente modalità.

Presentazione di una domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali da inoltrare entro il 30 Aprile per i progetti con svolgimento nell'anno in corso.

Oggetto della domanda possono essere solo attività da svolgersi nell'ambito del territorio comunale. Le Associazioni devono essere costituite da almeno 3 anni.

Ogni Associazione od ente non può presentare più di una domanda per anno.

L'erogazione dei contributi, che non potrà superare il 50% della spesa prevista, è deliberata dalla Giunta entro il 15 Giugno previo parere del Tavolo Sociale ed avverrà secondo le seguenti modalità:

- ⌚ erogazione di una quota pari al 40% al momento dell'approvazione del contributo;
- ⌚ erogazione del restante 60% del contributo approvato a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario di una relazione conclusiva del progetto da predisporre su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali e, di norma, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nella valutazione relativa alla quantificazione del contributo la Giunta privilegerà progetti che:

- 1) Diano continuità a azioni già avviate nel territorio che abbiano dimostrato di essere valido supporto all'Ente comunale in ambito sociale;
- 2) Non sovrappongano la propria azione a proposte già attive ed efficaci sul territorio comunale;
- 3) Si coordinino con le azioni messe in campo dal Comune in ambito sociale e, eventualmente, con altre realtà del territorio.
- 4) Prevedano la collaborazione con altre Associazioni del Comune;
- 5) Siano rivolti alla prevenzione, all'eliminazione, al sollievo di situazioni di disagio economico, sociale, culturale, psicologico;
- 6) Promuovano e divulgino la cultura della solidarietà, dell'aiuto reciproco e del volontariato come bene prezioso per l'intera società;
- 7) Favoriscano la formazione di nuovi volontari che vadano ad inserirsi nel tessuto sociale della città;
- 8) Promuovano e favoriscano buone pratiche socio-sanitarie da diffondere e valorizzare tra tutti i cittadini.

Qualora in sede di consuntivo le spese associative dovessero risultare di ammontare inferiore al preventivo sulla base del quale il contributo è stata concesso in misura tale da rendere detto contributo superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, si provvederà direttamente, in sede di erogazione del rimanente 60% del contributo, a ridurre l'importo concesso affinché questi rientri nei parametri percentuali sopra definiti.

Per progetti particolarmente meritevoli la Giunta può, eccezionalmente, erogare contributi ad associazioni od enti anche in difformità dai suddetti criteri fino ad un valore massimo del 20% rispetto a quanto previsto nell'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 15

CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA DI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE

Si tratta di contributi previsti per facilitare l'accesso e la frequenza scolastica di studenti con disabilità grave (L.104/92) e comprendono:

- Ⓢ spese per il trasporto scolastico;
- Ⓢ spese relative alla fornitura di personale di assistenza in orario scolastico ed extrascolastico;
- Ⓢ contributi per l'acquisto di attrezzatura speciale.

Il piano annuale degli interventi richiesti dai singoli Istituti Scolastici, viene approvato dalla Giunta con proprio atto, previa opportuna concertazione con l'ASL, i Dirigenti Scolastici del territorio e l'Istituto Scolastico Provinciale, in conformità a quanto disposto dall'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, ai sensi della L.104/1992.

Art. 16

RIDUZIONE RETTA PER SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO, INDICAZIONI per CENTRI EDUCATIVI E CENTRI ESTIVI

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali entro il 31 luglio.

Di norma è richiesto che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 Non essere proprietario di immobili diversi dalla casa di abitazione**
- 2 Non essere proprietario di automobili di cilindrata superiore ai 1600 cc (solo se immatricolate da meno di 10 anni dal momento di presentazione della domanda di esenzione/riduzione)**
- 3 Non essere proprietario di natanti e/o fuoribordo**
- 4 Non possedere un Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore al minimo vitale (MV) così calcolato:
150% del minimo pensionistico INPS del primo gennaio di ogni anno (definito d'ora in avanti: minimo INPS).**

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta l'intervento di assistenza economica non verrà concesso.

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento si può prescindere dal requisito economico di cui al punto 4. A questa variabile si associa la valutazione circa i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

La riduzione sarà accordata sulla base delle seguenti fasce di ISEE:

ISEE	Percentuale di esenzione
≤ 130% minimo INPS	75%
tra il 130% e il 140% minimo INPS	50%
tra il 140% e il 150% minimo INPS	25%
superiore al 150% minimo INPS	0%

Nell'ambito degli interventi di cui all'art.5 sarà possibile concedere esenzioni totali su proposta delle Assistenti sociali per casi ritenuti di particolare necessità.

Possono essere ammesse al beneficio anche richiedenti che presentino la domanda fuori dai termini previsti ma solo qualora sussistano giustificati motivi, quali, ad esempio, trasferimenti di nuclei con minori da altri Comuni nel corso dell'anno scolastico.

Sarà inoltre possibile richiedere interventi finalizzati alla riduzione/ esenzione dei costi dei **Centri Educativi Pomeridiani** seguendo le procedure previste dall'art. 5, avvalendosi, pertanto, di contributi economici straordinari.

Centri estivi

Per quanto concerne la richiesta di esonero/riduzione retta dei centri estivi accreditati le persone interessate dovranno presentare domanda di norma nel mese di maggio su modello predisposto dai Servizi sociali.

Dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti per le riduzioni mensa e trasporto e, inoltre:

1. l'integrazione comunale verrà concessa per un periodo non superiore a quattro settimane, anche non continuative;
2. il costo dei pasti resta a completo carico delle famiglie;
3. nessuna riduzione nel caso uno dei genitori non lavori;

L'Assistente Sociale in presenza di comprovate e gravi situazioni di bisogno che giustifichino apposite deroghe potrà proporre esenzioni totali e periodi di applicazioni maggiori seguendo le procedure dell'art. 5

Il Capo Settore con propria Determinazione dispone gli interventi di cui sopra al fine di procedere alla materiale erogazione dei benefici e degli interventi concessi.

E' previsto l'esonero totale dal pagamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole presenti nel territorio comunale per i minori in case famiglia o strutture similari e per i minori in affidamento familiare.

Art. 17

CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE IN ALTRI COMUNI

La Giunta Comunale può attivare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposito fondo per l'erogazione di un sostegno economico a favore di famiglie di minori residenti che si trovino nella necessità di frequentare scuole situate in altri Comuni.

L'eventuale contributo verrà erogato applicando il presente regolamento e tenendo conto delle tariffe applicate nel Comune di frequenza. Ad esempio se viene richiesto un contributo per la mensa scolastica verrà applicato quanto espressamente esplicitato nell'Art. Riduzione Mensa, e la percentuale di abbattimento del costo verrà applicata sulla tariffa realmente sostenuta dalla famiglia.

Art. 18

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

Vengono erogati contributi per progetti di qualificazione scolastica presentati dai seguenti soggetti operanti nel territorio comunale:

- Ⓟ scuole elementari, medie, superiori;
- Ⓟ comitati dei genitori e/o degli studenti;
- Ⓟ associazioni operanti in campo formativo.

Le domande di contributo dovranno indicare:

- Ⓟ il programma dell'attività o dell'iniziativa che s'intende effettuare e gli obiettivi preposti;
- Ⓟ il preventivo di spesa;
- Ⓟ l'indicazione dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione può determinare anno per anno le tematiche sulle quali concentrare i contributi in via prioritaria, altrimenti verranno privilegiati, in linea generale, le seguenti attività:

- Ⓟ prevenzione delle difficoltà d'apprendimento e del disagio scolastico;
- Ⓟ integrazione degli alunni con deficit;
- Ⓟ integrazione pluri-etnica e multiculturale;
- Ⓟ continuità educativa;
- Ⓟ educazione alla pace ed ambientale;
- Ⓟ educazione sanitaria, alimentare, psicomotoria;
- Ⓟ sviluppo di conoscenze multimediali;

Le richieste di contributo vanno presentate entro il mese di dicembre per l'anno scolastico in corso.

L'erogazione di detti contributi verrà disposta con proprio atto dal Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport previa comunicazione alla Giunta.

Art. 19

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO

I provvedimenti di diniego in relazione alle domande pervenute per gli interventi di cui al presente regolamento ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati nei precedenti articoli verranno comunicati agli interessati entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto.

Art. 20

RICORSI

Le decisioni del Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport circa l'erogazione o la negazione di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.

Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzate al Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport.

Le forme di partecipazione agli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione degli atti di cui al presente regolamento sono quelle previste al Cap. III delle L. n. 241/1990.

Per le tutele di legge riferite a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolari compiuti dagli uffici dell'Ente nell'attuazione del presente regolamento i cittadini possono attivare il Difensore Civico.

Art. 21

CONTROLLI E VERIFICHE

Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni il Comune si avvarrà della collaborazione del Ministro delle Finanze nonché degli Uffici periferici dello stesso Ministero, e degli altri Comuni o pubbliche amministrazioni.

Il Comune può altresì effettuare controlli autonomi su tutti gli indicatori in particolare per quelli reddituali, immobiliari o altro e/o può richiedere al cittadino stesso i documenti comprovanti l'auto dichiarazione prodotta anche al fine di procedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli possono essere effettuati anche tramite lo scambio di informazioni tra i settori del Comune e con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, o anche assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti o concessi ovvero per recuperare le somme indebitamente percepite dal richiedente.

I controlli saranno effettuati su tutte le dichiarazioni ISEE che presentano una somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 pari a zero e a campione su una percentuale variabile dal 2% al 10% delle restanti certificazioni presentate in corso d'anno e ogni qualvolta si manifesti un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni.

L'amministrazione comunale nello svolgere i controlli potrà attenersi a linee guida oggetto di un protocollo operativo tra i soggetti coinvolti nel sistema integrato di controllo.